IANUS
Diritto e Finanza
UNIVERSITÀ DI SIENA 1240
Quaderni
https://www.rivistaianus.it
ISSN: 1974-9805
Quaderni - 2026

LA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE TRA DIFFIDENZA E INCERTEZZA REGOLAMENTARE

Maria Cecilia Cardarelli

LA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE TRA DIFFIDENZA E INCERTEZZA REGOLAMENTARE

Maria Cecilia Cardarelli

Professore Ordinario di Diritto commerciale
Università del Salento

Sommario:
1. Nuove tecnologie e gestione del rischio d'impresa: una questione aperta
2. Gli indici di percezione della crisi attraverso l'uso dell'algoritmo
3. La piattaforma telematica nazionale
4. L'accesso alla piattaforma tra diffidenza e incertezza
5. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026: *test* e *check-list*

1. Nuove tecnologie e gestione del rischio d'impresa: una questione aperta

L'impiego delle nuove tecnologie, in particolare della c.d. intelligenza artificiale (da ora in poi IA), nella gestione della crisi è tema di grande attualità sia sotto il profilo delle tempistiche della risoluzione che sotto quello della elaborazione dei dati. Infatti, l'uso degli algoritmi consente di processare un numero di dati più elevato rispetto a quanto può fare l'operatore in un tempo notevolmente inferiore. A ciò si aggiunga la "capacità" dell'IA non solo di acquisire, ma anche di selezionare dati qualitativamente significativi in ragione del fine cui è elaborato l'algoritmo. Dunque, l'introduzione di nuove tecnologie, in astratto, può aiutare non solo ad individuare una crisi latente, ma soprattutto ad elaborare soluzioni di riorganizzazione dell'impresa rapidamente, fattore tempo che ha un rilievo importante sia sul raggiungimento degli obiettivi che sull'efficienza dei risultati. Anzi questi strumenti risultano essere molto utili anche come supporto alle scelte gestionali dell'organo amministrativo laddove si palesino elementi di criticità economico-patrimoniale. È, infatti, molto chiara nella regolamentazione l'idea che la crisi e la sua gestione siano parte integrante del rischio d'impresa e, di conseguenza, la capacità dell'organo amministrativo di percepire i sintomi e gli indici che potrebbero risolversi in una perdita della continuità aziendale integra un concetto di resilienza dell'impresa che ricomprende strumenti di rilevazione e di gestione. Ciò comporta, in ultima analisi e dal punto di vista dell'impresa, la predisposizione di un monitoraggio continuo sull'andamento dell'attività funzionale agli obiettivi della programmazione per percepire rapidamente gli eventuali disallineamenti.

Tutto questo è condivisibile ma sconta variabili che hanno poco a che vedere con una gestione obiettiva del rischio d'impresa. Vuoi per la storia vuoi per l'evoluzione del sistema economico nazionale ed europeo, la PMI sconta una impostazione gestionale spesso familiare e, per così dire, "casalinga". Così assistiamo ad una perdita di obiettività nelle scelte operate dagli amministratori che, in molte situazioni, conducono anche a negare l'evidenza. La ricerca dei dati che costituiscono la base delle scelte gestionali, la loro elaborazione, la percezione degli indici di crisi, sono spesso sottoposti a continui condizionamenti, molte volte inconsapevoli, di cui l'organo amministrativo della PMI non riesce a spogliarsi. L'IA si presenta come uno strumento che riesce a offrire un supporto obiettivo, cioè esclusivamente correlato alla elaborazione dei dati inseriti e agli obiettivi per i quali è predisposto l'algoritmo, senza alcun condizionamento "emotivo". Tale caratteristica comporta necessariamente una perdita della disponibilità e del controllo umano sui meccanismi di elaborazione dei dati da parte dell'operatore-persona fisica che presenta aspetti positivi e, nello stesso tempo, criticità.

Alla luce dell'opportunità che i sistemi algoritmici potrebbero offrire nella gestione del rischio d'impresa intendo svolgere alcune brevi considerazioni sull'impatto che, ad oggi, alla luce della regolamentazione vigente, pone

l'utilizzazione di questi nuovi strumenti nella valutazione degli indici della crisi e nelle scelte dei rimedi delle PMI. Obiettivo delle riflessioni che seguono è comprendere se i rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie nella rilevazione preventiva della crisi siano una delle tante componenti del rischio d'impresa oppure quello stesso uso debba considerarsi autonomamente e in modo differente perché connesso esclusivamente alla situazione di crisi ed alla individuazione delle ipotesi di risoluzione. In altri termini ci si chiede se il contenuto del concetto di rischio nell'esercizio dell'attività economica sia uno che ricomprende molteplici aspetti, tra i quali l'uso degli algoritmi nel momento di crisi, oppure se esiste un differente concetto di rischio d'impresa quando si verte in un momento di crisi e si cercano i rimedi anche utilizzando i nuovi strumenti tecnologici. La questione non è di poco conto perché ove fosse possibile concepire un rischio dell'impresa in crisi i principi generali che sostengono la sua regolamentazione devono rintracciarsi esclusivamente nel codice della crisi; mentre, al contrario, se si ritiene che il concetto di rischio debba essere unitario, crisi o non crisi, i principi generali e la disciplina cui far riferimento saranno quelli del diritto dell'impresa ai quali dovrà coordinarsi la nuova disciplina.

Premessa necessaria è comprendere la *ratio* delle tutele considerate, quella del codice civile prevista all'art. 2086 e quella del codice della crisi all'art. 3, c. 3, confrontandole con quella della IA europea e nazionale. In altri termini è opportuno chiedersi se l'obiettivo di realizzare una *governance* d'impresa in grado di percepire non solo difficoltà attuali ma anche di prevedere possibili disallineamenti dal programma economico e di individuare gli strumenti più adeguati per ritornare all'equilibrio che garantisce continuità e sviluppo, sia condiviso anche dalla normativa sull'IA.

Occorre sottolineare che la disciplina dell'IA ha un fine dichiarato: garantire l'evoluzione tecnologica riducendo i rischi dovuti alla diffusione sul mercato di strumenti non affidabili. La regolamentazione sia europea che nazionale di molti Stati europei, compresa l'Italia[1], si incentra su una regolamentazione inquadrabile nell'ambito del diritto all'informazione e, in quanto tale, dà attuazione concreta al principio generale di trasparenza nella utilizzazione dello strumento. Sul punto

[1] L'UE è consapevole dell'importanza di regolamentare la diffusione e l'uso degli algoritmi così da poter garantire uno sviluppo tecnologico idoneo a tutelare e rispettare i molteplici interessi in gioco. Sin dal 2018 la Commissione si era interrogata sulle modalità più opportune di intervento (cfr. *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, COM(2018) 237 final, in *eur-lex.europa.eu*), ribadendo nel *Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020) 65 final, in *eur-lex.europa.eu*, l'esigenza di «*un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale e una riflessione volta a migliorare l'uso dei big data per favorire l'innovazione*». In questa sede saranno considerati il regolamento del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024 (reg. UE 2024/1689) che mira ad armonizzare le regolamentazioni degli Stati europei in merito alla produzione e commercializzazione degli strumenti algoritmici e la l. 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale) che, nel rispetto del regolamento europeo, dà attuazione alle opzioni ivi previste.

nulla quaestio: tale principio sembra ormai acquisito come chiave di lettura di tutta la disciplina che attiene alla creazione, alla commercializzazione e all'utilizzazione di questi strumenti.

Il medesimo principio è anche tradizionalmente alla base di tutta la disciplina dell'impresa e, dunque, anche della gestione della crisi, sia essa realizzata attraverso strumenti e procedure stragiudiziali che giudiziali, tutti diretti al recupero, ove possibile, della continuità aziendale. La trasparenza come valore da garantire e perseguire per poter realizzare appieno gli obiettivi di tutela sembra precetto condiviso in tutte le più recenti regolamentazioni che a vario titolo coinvolgono l'impresa. Si potrebbe, allora, ricostruire un sistema di diritto dell'impresa fondato sul principio di trasparenza nel quale entra a pieno titolo anche la regolamentazione dell'IA in quanto prodotta, commercializzata e, per quanto riguarda la riflessione che si sta facendo, utilizzata dall'impresa.

L'utilizzazione di uno "strumento" come l'IA, la cui disciplina trova la sua collocazione nell'ambito della tutela informativa potrebbe indurre l'interprete a ipotizzare un impiego senza problematiche specifiche di tali strumenti nella individuazione degli indici della crisi e delle possibili soluzioni in quanto incentrata su un sistema di obblighi di comunicazione.

In realtà, la scienza ingegneristica mette in rilievo delle "falle" di trasparenza nei processi di elaborazione dei dati che sollecitano una riflessione proprio sul concetto di trasparenza applicato all'IA. A tale proposito è necessario fare una ulteriore, seppur breve, premessa che attiene alla definizione di IA elaborata nel regolamento UE[2]. Nelle riflessioni che propongo accolgo la definizione di questo regolamento, integralmente richiamata dalla normativa nazionale[3]: «*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*». Voglio richiamare anche l'art. 3 della legge nazionale di recepimento del regolamento che sottolinea, al terzo comma, che «*i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo*»[4]. Sottolineo questi due elementi che sembrano caratterizzare i sistemi di IA e che rappresentano anche, *a contrariis*, la loro criticità: la variabilità del livello di autonomia dell'algoritmo e il rispetto dell'autonomia e del potere

[2] È noto che molti sono i modelli di Intelligenza artificiale e che, dunque, la loro utilizzazione è legata alle finalità che si vogliono raggiungere. I modelli deterministici sono più semplici, quelli stocastici, che considerano una pluralità di variabili, sono molto complessi e più difficili da utilizzare. Per una valutazione giuridica per tutti cfr. BOCCHINI, *La regolazione giuridica dell'intelligenza artificiale*, Torino, 2024.

[3] Cfr. reg. UE 2024/1689 del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, art. 3 e l. n. 132 del 23 settembre 2025.

[4] Ritengo che l'utilizzazione dell'algoritmo previsto nel codice della crisi possa essere considerata «*per finalità generali*» in quanto rientrante in un più ampio e generale principio di trasparenza che illumina tutta la gestione d'impresa. Sul punto si dirà in seguito.

decisionale dell'uomo.

Quanto al primo aspetto lo stesso reg. (UE) 2024/1689 sembra indicare nel margine di autonomia del sistema, rispetto all'intervento umano, una variabile proporzionalmente collegata al rischio di utilizzazione. Infatti, nel dettato normativo si propone una ripartizione in categorie dell'IA sulla base del livello di interazione tra strumento e uomo e tra strumento e ambiente. Tanto maggiore sarà la capacità dell'uomo di interagire con l'IA tanto minore risulterà il rischio di utilizzazione; tanto minore sarà l'interazione con l'uomo, tanto maggiore sarà il rischio di utilizzazione. Accanto a questo primo criterio ermeneutico si aggiunge quello dell'impatto che i risultati dell'elaborazione dei dati possono avere sugli individui, sull'assetto sociale e sui mercati. La combinazione di tutto ciò ha condotto l'Unione europea a vietare la produzione e la commercializzazione di tutti quegli strumenti che tendono ad acquisire, in piena autonomia, i dati e a manipolare i comportamenti degli utilizzatori[5]. Nell'intento di non bloccare l'evoluzione tecnologica la stessa disciplina ne consente l'uso a due condizioni: a) che vengano rispettati specifici obblighi di trasparenza nella fase di istruzione; b) che venga predisposto un efficiente controllo sul funzionamento dello strumento e sulla valutazione degli output[6]. Sono, al contrario, commercializzabili senza ulteriori specifici obblighi per l'impresa gli altri strumenti di IA. La gestione del rischio in queste ipotesi è sufficientemente garantita dal rispetto degli obblighi informativi previsti che si aggiungono a quelli tipici del diritto dell'impresa. Obiettivo di questa disciplina non è intervenire nella gestione del rischio ma piuttosto garantire consapevolezza sia nell'uso dello strumento che nei rischi a questo conseguenti.

Il secondo aspetto segnalato, quello del rispetto del potere decisionale dell'uomo, si risolve nella possibilità di controllare il meccanismo e le modalità

[5] Cfr. sul punto il reg. (UE) 2024/1689 che vieta l'uso di strumenti di IA che conducano a: *i*) manipolazione e inganno dannosi basati sull'IA; *ii*) sfruttamento dannoso delle vulnerabilità basato sull'IA; *iii*) punteggio sociale; *iv*) Valutazione o previsione del rischio di reato individuale; *v*) raschiamento non mirato di materiale Internet o CCTV per creare o espandere banche dati di riconoscimento facciale; *vi*) riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione; *vii*) categorizzazione biometrica per dedurre determinate caratteristiche protette; *viii*) identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto in spazi accessibili al pubblico. Cfr. anche *Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)*. Tali obblighi sono entrati in vigore nel 2025.

[6] Cfr. sul punto il reg. (UE) 2024/1689 che indica nel dettaglio le condizioni di utilizzazione, quali: *i*) la predisposizione di adeguati sistemi di valutazione e attenuazione dei rischi; *ii*) la garanzia dell'elevata qualità delle serie di dati che alimentano il sistema per ridurre al minimo i rischi di esiti discriminatori; *iii*) la registrazione delle attività per garantire la tracciabilità dei risultati; *iv*) la predisposizione della documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sulla su finalità per consentire alle autorità di valutarne la conformità; *v*) la diffusione delle informazioni chiare e adeguate al *deployer*; *vi*) il porre in essere adeguate misure di sorveglianza umana; *vii*) il garantire un elevato livello di robustezza, sicurezza informatica e accuratezza. Queste disposizioni entrano in vigore nell'agosto 2026 unitamente a tutti gli altri obblighi informativi.

di funzionamento dell'algoritmo, considerando la fase di caricamento dei dati e dei criteri di elaborazione, la fase di output e la loro lettura. Il regolamento, a tal fine, richiede ai produttori di IA comportamenti specifici nella fase di creazione dello strumento stesso così che i prodotti immessi sul mercato possano qualificarsi come "affidabili" secondo l'indicazione della disciplina europea, fornendo all'utilizzatore le informazioni necessarie per poterne controllare il funzionamento e per poter valutare i dati di output. Quando l'utilizzatore sia un professionista la disciplina nazionale[7] richiede in primo luogo che l'IA sia utilizzata solo per le "attività strumentali e di supporto" al lavoro libero-professionale; in secondo luogo, che sia data adeguata informazione al cliente relativamente al suo utilizzo. La disposizione precisa, inoltre, che la comunicazione dell'impiego dell'IA deve essere effettuata con «*un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*».

In questo lavoro mi limiterò a prendere in considerazione l'utilizzazione dell'algoritmo e non la sua creazione o commercializzazione così come limiterò la mia riflessione all'utilizzazione dello strumento da parte dell'imprenditore PMI o addirittura micro-impresa. È, infatti, evidente il differente approccio determinato dalle dimensioni dell'organizzazione quando si tratta di investimenti in tecnologia.

Emerge subito l'esiguità delle regole e la loro difficoltà ad intervenire su un fenomeno in continua evoluzione e che mette in crisi le categorie classiche del diritto. Si aggiunga che il tentativo di creare un sistema regolatorio completo anche con i profili della responsabilità non si è ancora realizzato[8]. Molte sono le domande ancora aperte, pensiamo ad errori nella programmazione o nella indicazione del metodo di indagine o, ancora, nella lettura dei dati di output, alle difficoltà di inquadrare il danno in una delle categorie tipiche, come possa essere computato, a chi debba essere imputato. Nella regolamentazione in vigore ad oggi forse l'unica certezza può essere data dalla convinzione che emerge implicitamente nella disciplina europea e nazionale, dell'impossibilità di attribuire allo strumento di IA la qualità di centro autonomo di interessi e, dunque, di attribuirgli la responsabilità per danni[9].

---

[7] Cfr. art. 13 l. 23 settembre 2025, n. 132.

[8] L'*iter* di approvazione della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio del 28 settembre 2022 (COM) 496 final, sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile all'intelligenza artificiale, che introduceva norme specifiche per i danni derivanti dalla cd. colpa algoritmica è stato ritirato. Il provvedimento avrebbe completato il processo regolatorio, prevedendo una distribuzione del rischio tra sviluppatori, fornitori e utilizzatori. Ora spetterà a ciascun ordinamento statale prevedere i criteri di imputazione.

[9] Sul punto cfr. G. BEVIVINO, *Robot e personalità elettronica: un esempio di approccio analitico*, in BUZZELLI - PALAZZO (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Pisa, 2022, 57 ss.; REDAELLI, *Il profilo normativo dell'intelligenza artificiale*, in *scienzaefilosofia.com*, 2024, 322; MORO, *Personalità elettronica. Una finzione giuridica per l'intelligenza artificiale*, in CAMPAGNOLI - MARRA, *Intelligenza artificiale e metamorfosi del diritto*, 2026, 411.

2. Gli indici di percezione della crisi attraverso l'uso dell'algoritmo

Affermata l'importanza che può rivestire l'uso dell'IA e i suoi rischi, è necessaria un'ulteriore premessa che attiene alla disciplina del nuovo codice della crisi e, meglio ancora al concetto di "crisi".

A tale proposito occorre in primo luogo ribadire che la percezione degli indici di crisi è fatto attinente alla capacità di resilienza dell'impresa così come organizzata dalla *governance*. In questo senso può leggersi il nuovo testo dell'art. 2086 c.c. che richiede agli amministratori di società gli ormai famosi "assetti adeguati"[10].

La dottrina prevalente, a ragione, ritiene che l'individuazione degli indici di crisi sia direttamente collegabile alla predisposizione di un assetto contabile e organizzativo idoneo. Ed è ormai condivisa l'interpretazione secondo la quale nella norma sia contenuto un principio generale di *governance*, e, meglio ancora che nel diritto dell'impresa sia ormai affermato un principio generale di adeguatezza dell'organizzazione ai fini perseguiti dall'impresa come unico modo di esercizio di un'attività economica efficiente. Tale convinzione trova conferma anche nel dettato dell'art. 3, c.1 e 2, c.c.i.i. Anzi mi sentirei di affermare che l'ambito di applicazione di questa ultima norma è addirittura più ampio rispetto a quello dell'art. 2086 c.c. L'uso di una differente terminologia nelle due disposizioni è significativo: da un lato, nel codice civile, il riferimento è agli imprenditori costituiti in forma societaria, dall'altro, nel codice della crisi, all'imprenditore individuale – il primo comma – e alle società – il secondo comma, con espresso richiamo all'art. 2086 c.c.

Quindi due differenti obblighi sul piano soggettivo; due differenti obblighi su quello sostanziale dei contenuti. È evidente all'interprete la differenza tra l'attività richiesta alla società rispetto a quella richiesta agli imprenditori individuali. Infatti, mentre le società devono predisporre "assetti" idonei anche a rilevare gli indici della crisi, l'imprenditore individuale deve "adottare misure idonee" a rilevare quegli stessi indici: diversi strumenti, unico obiettivo, quello di individuare ed adottare misure/iniziative finalizzate a risolvere il problema. La riflessione si sofferma su questa differenza letterale della disposizione perché consente di collocare nella giusta posizione la scelta dei rimedi. La predisposizione di assetti adeguati non è, infatti, funzionale solamente alla rilevazione degli indici della crisi, ma piuttosto alla gestione efficiente dell'impresa.

Essa è, dunque, attinente alla *governance* della società sia essa in crisi o meno. Il carattere generale del dettato dell'art. 2086 c.c. ci conduce proprio a questa

[10] USAI, *Assetti "adeguati alle dimensioni" dell'impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2025, 825 ss.; MOSCO - FELICETTI, *Gli assetti delle imprese che sviluppano l'intelligenza artificiale e il campanello d'allarme OpenIa*, in *Giur. comm.*, 2024, I, 1205; DI CATALDO, *Assetti organizzativi della società per azioni e adeguatezza. Alcuni profili fin qui un po' trascurati*, *ibid.*, 250; PALAZZOLO, *Adeguatezza, legalità e sostenibilità. La delibera istitutiva degli assetti organizzativi e le sue "patologie"*, *ibid.*, 323.

convinzione, che, cioè, la creazione degli assetti adeguati è fatto interno all'organizzazione societaria, non legato esclusivamente alla situazione di crisi e alla sua rilevazione, ma utile strumento di gestione del rischio d'impresa. All'imprenditore individuale non è imposta la creazione di meccanismi di gestione dell'attività, ma piuttosto è sollecitato a sviluppare una capacità di lettura dell'andamento della propria impresa, attraverso gli strumenti che già utilizza quotidianamente nella gestione e, soprattutto è chiamato a "imparare" a esternalizzare l'eventuale sofferenza per poter essere aiutato nella sua risoluzione. Ad avvalorare questa convinzione la stessa disposizione dell'art. 3 laddove chiarisce gli obiettivi che devono raggiungere gli imprenditori attraverso le misure o gli assetti predisposti[11] ed indica specifiche situazioni che potremmo definire di "allerta"[12]. Anche questa disposizione non sembra avere una portata limitata esclusivamente alla rilevazione degli indici della crisi, ma piuttosto, sembra svolgere una funzione più generale, quasi di orientamento verso una *governance* capace non solo di programmare l'attività e di valutarne l'andamento, ma anche di reagire prontamente ai disallineamenti dalla programmazione stessa.

Alla luce di quanto poco sopra rilevato è chiaro che l'uso di un algoritmo può offrire alla micro/PMI un sostegno nell'individuazione di questi indici e, in senso più generale, può consentire un miglioramento della gestione dell'attività.

A tale proposito non si può ignorare la problematica dei costi derivanti, dall'acquisto, dall'adattamento alle esigenze specifiche dell'impresa e dall'utilizzazione dei sistemi algoritmici, ancora molto elevati e, dunque, difficilmente sostenibili quando la capitalizzazione dell'impresa è medio-piccola. È altresì evidente la scarsa confidenza che un imprenditore, che non sia della nuova generazione, può avere verso queste novità tecnologiche. Mancanza di conoscenze tecniche, incapacità di percepire i meccanismi di funzionamento, di guidare lo strumento stesso e, quindi, di inserire i dati significativi, difficoltà di comprendere gli output e, dunque, di valutarne concretamente l'utilità. Questi fattori contribuiscono tutti a creare una vera e propria diffidenza verso l'IA. Mi

[11] Cfr. art. 3, c. 3, c.c.i.i.: «*Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2*».

[12] Cfr. art. 3, c. 4, c.c.i.i.: «*Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1*».

piace pensare che proprio queste considerazioni abbiano condotto il legislatore della crisi a organizzare e regolamentare una piattaforma telematica nazionale, la cui tecnologia è elementare, mettendola a disposizione, gratuitamente dell'imprenditore per valutare le effettive possibilità di recupero della continuità aziendale dell'impresa.

3. La piattaforma telematica nazionale

L'art. 13 del c.c.i.i. disciplina, al c. 1, una piattaforma telematica costituita da Unioncamere che utilizza la rete informatica di Infocamere e messa a disposizione di ogni imprenditore iscritto nel Registro delle Imprese.

Occorre subito sottolineare che la piattaforma non è un sistema complesso di IA, ma un semplice algoritmo che presenta margini irrilevanti di autonomia nell'elaborazione dei dati. Infatti, la sua peculiarità è quella di calcolare e non elaborare i dati immessi. Ciò significa che i dati di input immessi sono numericamente finiti e, dunque, se c'è identità nelle informazioni immesse, i dati di output sono identici. In altri termini non esiste un problema di letture alternative dei risultati. Alcuni studiosi definiscono gli algoritmi della piattaforma come modelli matematici senza capacità creativa. La piattaforma può, a ragione, essere considerata a rischio zero, quindi sicura nella sua utilizzazione.

Si potrebbe pensare che il legislatore, consapevole delle difficoltà di approccio alle nuove tecnologie dell'imprenditoria piccola abbia voluto prevedere un avvicinamento *soft* alle nuove tecnologie, offrendo alle imprese, non tanto un sistema intelligente, ma piuttosto un "metodo" che non presenta margini di rischio sul piano del risultato, in quanto completamente dipendente dall'intervento di chi decide di utilizzarlo, caratterizzato da gratuità, ed il cui uso non è obbligatorio. La norma usa il termine "*test*" proprio ad indicare l'obiettivo della sua utilizzazione: offrire all'impresa uno strumento in più per valutare la situazione di indebitamento e le prospettive di recupero della continuità aziendale; un supporto, un ausilio che faciliti l'imprenditore nella scelta della miglior soluzione possibile in un'ottica di prosecuzione dell'attività. Il procedimento che caratterizza il funzionamento della piattaforma evidenzia proprio il ruolo che la stessa vuole svolgere per l'impresa: l'accesso a questo strumento è assolutamente libero e gratuito, l'inserimento dei dati è guidato e scandito proprio da passaggi chiari e semplici che iniziano con una *check-list* di elementi da inserire e con istruzioni operative per la redazione del piano di risanamento per giungere ad una autovalutazione sulla "ragionevole perseguibilità" dello stesso e concludersi con vero e proprio protocollo di conduzione della composizione negoziata. Giunto a questo punto l'imprenditore possiede tutti gli elementi che possono consentirgli una scelta sulla gestione della propria impresa: la decisione resta nell'esclusiva competenza dell'imprenditore. Solo ove decidesse di proseguire con la procedura "assistita" il medesimo imprenditore potrà presentare istanza per la nomina dell'esperto, questa volta

entrando in un settore della piattaforma con accesso riservato, per garantire la riservatezza[13]. La gratuità e la non obbligatorietà dell'uso della piattaforma, la non vincolatività degli *output*, neppure per l'esperto nominato per la composizione negoziata, indica chiaramente il ruolo strumentale della stessa: l'algoritmo non vuole sostituirsi all'imprenditore. Tutto ciò consente di affermare che la gestione della crisi, in quanto parte integrante del rischio d'impresa, è e resta prerogativa irrinunciabile dell'imprenditore.

Interessante sottolineare come sulla piattaforma possano accedere anche i creditori dell'impresa fatto che ne fa un luogo virtuale di incontro tra debitore e creditori che interagiscono nel caricamento dei dati contribuendo all'individuazione delle possibili soluzioni. Allo stesso modo è interessante il collegamento della piattaforma con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Tali informazioni risultano essenziali perché l'algoritmo possa funzionare correttamente sulla base di dati incrociati e, in un certo senso, controllati.

Alla luce di queste riflessioni risulta evidente come la piattaforma, in aggiunta ad una funzione informativa in senso proprio – raccolta e calcolo di una pluralità di dati – potrebbe svolgere un vero e proprio ruolo "educativo" sia sul piano informativo – non ci deve essere timore nell'esternalizzare le criticità – che sul piano collaborativo – l'impresa è oggi da considerarsi un sistema organizzato di collaborazione tra una pluralità di soggetti, in qualunque frangente essa venga considerata[14].

4. L'accesso alla piattaforma tra diffidenza e incertezza

Nella realtà imprenditoriale nazionale la novità rappresentata dalla piattaforma è stata accolta con un po' di diffidenza. L'Unioncamere ha istituito un Osservatorio sulla Composizione negoziata della crisi al fine di monitorare, semestralmente, l'utilizzazione della piattaforma. L'esito del lavoro svolto viene comunicato e pubblicato in un Rapporto messo a disposizione nel sito di Unioncamere[15].

---

[13]Accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE. È previsto solo in questa ipotesi il pagamento di un diritto di segreteria ai sensi dell'art. 17, c. 10, c.c.i.i.

[14] È nota tutta la discussione e la più recente regolamentazione europea sulla gestione sostenibile d'impresa così come il testo nuovo dell'art. 2086 c.c. che richiede assetti adeguati. È in atto un cambiamento importante sul modo di concepire l'impresa che non considera più l'imprenditore come unico attore nell'esercizio dell'attività ma che lo considera protagonista insieme ai suoi *stakeholders.*

[15] L'ultimo Rapporto è del 13 novembre 2025, ed. IX, nella cui premessa si esprime soddisfazione per il costante incremento registrato nell'utilizzo della procedura: «*L'istituto, infatti, sembra essere oramai entrato a pieno regime: il sistema imprenditoriale ha acquistato maggiore consapevolezza*

Dati rilevanti riferiti al 2025 sono, in primo luogo, la ancora scarsa utilizzazione della piattaforma da parte delle PMI anche se i dati sono in costante aumento[16]; in secondo luogo, l'accesso alla piattaforma delle imprese sottosoglia rappresenta solo il 4%, un valore sicuramente basso e, tra l'altro, in diminuzione di un punto percentuale rispetto ai dati di novembre 2024 e, in terzo luogo, il *test* pratico di autovalutazione finalizzato a verificare, in via preventiva, la ragionevole perseguibilità del risanamento è stato utilizzato solamente dal 35% delle imprese che hanno avuto accesso alla piattaforma. Questa situazione merita alcune riflessioni sia sul piano sociologico che su quello giuridico.

Sul piano sociologico una tale diffidenza si può giustificare con la "tipica" e "tradizionale" difficoltà delle imprese di abbandonare strade conosciute ed utilizzate quotidianamente per nuove vie, oltretutto percorribili con strumenti che richiedono conoscenze tecniche specifiche. A ciò si può aggiungere il rapporto speciale che sussiste tra imprenditore e impresa quando le dimensioni di quest'ultima si sviluppano sul piano familiare/amicale così da generare l'idea che l'organizzazione sia creatura dell'imprenditore, sia parte della sua persona e delle sue capacità. Un'idea di appartenenza che, inevitabilmente e nonostante l'evoluzione e le aperture del mercato, genera chiusura almeno sul piano della creazione di flussi informativi tra impresa stessa e territorio. L'imprenditore rischia parte del proprio patrimonio, non vuole intromissioni nella gestione e intende decidere da solo come organizzare e portare avanti la propria impresa. Anzi, l'esternalizzazione dei fatti imprenditoriali deve essere controllata per evitare che tra le componenti del rischio si aggiunga, a quelle connaturate e tipiche dell'attività economica svolta, quella della diffusione di informazioni interne all'organizzazione. Paura della concorrenza, paura dell'abbandono dei finanziatori, paura di perdere il controllo della propria creatura. A ciò si aggiunga l'interconnessione della piattaforma con le informazioni dell'Agenzia delle Entrate, con quelle dell'INPS, con quelle dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e, soprattutto, con accesso a quelle contenute nella Centrale rischi di Banca d'Italia.

Questi soggetti, che a vario titolo si rapportano con l'impresa nello svolgimento dell'attività economica, sono considerati controparti e non collaboratori dell'imprenditore. Questa contrapposizione con le autorità genera la convinzione nell'imprenditore di essere completamente scoperto e senza difesa alcuna rispetto alle autorità stesse. Se sul piano sociologico si può solo auspicare un cambiamento nella relazione tra impresa e imprenditore che corrisponda ad una crescita professionale di quest'ultimo, sul piano giuridico la diffidenza è, a

delle potenzialità della composizione negoziata e le operazioni di risanamento risultano in costante aumento e coinvolgono realtà importanti e strategiche per il nostro Paese».

[16] Si legge nel Rapporto del 13 novembre 2025 che dal 2021 alla data della redazione «*Il totale delle istanze è salito a quota 3.483, con ben 1.623 istanze in più rispetto a quelle censite nell'Osservatorio semestrale di novembre 2024 e con una crescita incrementale nei primi tre trimestri del 2025, rispetto al medesimo periodo del 2024, del 75% (1.193 vs 683 istanze presentate)*».

mio avviso, determinata in modo rilevante da incertezza giuridica.

È noto che la funzione dell'ordinamento è quella di garantire attraverso le regole il rispetto dei diritti, quindi dare certezza sui comportamenti da seguire. Negli ultimi anni sembra che il legislatore, nazionale ed europeo, si disinteressi di assolvere questo ruolo.

In primo luogo, vorrei sottolineare l'incertezza dovuta all'*iter* di formazione del codice della crisi.

Infatti, non solo la lunga e sofferta tempistica che è stata necessaria per l'emanazione della regolamentazione, ma soprattutto i successivi interventi correttivi al codice hanno generato ed incrementato incertezze non soltanto sull'individuazione delle regole applicabili ma anche, e soprattutto, sull'individuazione dei criteri ermeneutici necessari per la loro applicazione[17]. Tutto ciò ha generato frammentazione e, direi, "polverizzazione" di regole che inevitabilmente determina una riduzione di organicità dell'intera disciplina e incrementa irrazionalità e difficoltà di comprensione di alcune scelte del legislatore. In altri termini, si perde la *ratio* complessiva della regolamentazione. È chiaro che l'impresa, che chiede poche regole, chiare e certe, non può che guardare con diffidenza questo approccio del legislatore nazionale che sembra voler sperimentare l'efficienza delle regole nella quotidianità dell'esercizio dell'attività economica. Ciò genera l'idea che i costi delle scelte legislative gravino nella maggior parte sull'impresa incrementando il rischio dell'attività e rendendo difficoltosa la sua gestione.

In secondo luogo, la scarsa utilizzazione della piattaforma sconta poi l'essere una novità tecnologica poco conosciuta a livello di micro-imprese e PMI, anzi spesso vissuta come *deminutio* dei poteri gestori. Sotto questo profilo, appare fondamentale l'aspetto della formazione. Sul punto mi sembra ragionevole pensare ad un'imprenditoria giovane che ha abitudine all'uso degli algoritmi che, nei prossimi anni utilizzerà anche la piattaforma come strumento di supporto alla gestione, ma non ritengo sia possibile pensare alle generazioni di imprenditori degli anni Novanta che possano formarsi per comprendere ed utilizzare tali tecnologie. Anzi in questi imprenditori credo sia radicata l'idea che la formazione si fa sul campo, ed il campo è il mercato non certo una piattaforma. Allora credo che un ruolo importantissimo lo svolga il professionista di fiducia dell'imprenditore, quello che supporta in ogni momento le sue scelte e lo accompagna quotidianamente. Sotto questo profilo la formazione dei professionisti, consulenti dell'impresa, assume un ruolo fondamentale nel far comprendere l'utilità di strumenti che presentano, sì, un po' di opacità ma possono diventare un supporto fondamentale nel garantire la continuità aziendale.

[17] Il Codice della crisi sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020 salvo gli artt. 27, c. 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che erano già vigenti a far data dal 16 marzo 2019; dopo diversi rinvii, l'entrata in vigore si è avuta il 15 luglio 2022, cui ha peraltro fatto seguito, dopo diverse altre già intervenute negli anni precedenti, l'emendazione disposta dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

E veniamo alla terza riflessione che si può svolgere, che attiene alla difficoltà di vedere nella disciplina una sufficiente tutela della riservatezza. I dati immessi non sono solo dati anagrafici, ma rappresentano il cuore del *business* dell'impresa, che poi vengono anche incrociati con i dati che la piattaforma stessa preleva dalle banche dati con le quali è interconnessa. Di fronte a questa mole di informazioni, che rappresentano l'impresa e la sua attività emerge forte un'esigenza di tutela della riservatezza considerati gli effetti che potrebbero essere indotti da una diffusione pubblica dei medesimi dati, anche solo sotto il profilo dell'immagine. Da questo punto di vista la disciplina potrebbe fare molto attraverso regole rigorose dirette ad evitarne la diffusione non controllata. Il codice della crisi ha scelto due interventi differenti: da un lato richiede che l'esperto sia iscritto in un apposito albo tenuto presso le Camere di Commercio; dall'altro prevede la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Mentre con riferimento alle caratteristiche professionali e di indipendenza dell'esperto la regolamentazione entra nel dettaglio, nulla viene indicato con riferimento alla vigilanza dei Ministeri. Sembra che il ruolo ministeriale sia relegato alla predisposizione ed aggiornamento delle modalità operative della piattaforma.

5. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026: il *test* e la *check-list*

Il decreto dirigenziale del 23 aprile scorso intende dare attuazione alla piattaforma telematica nazionale chiarendo alcuni dubbi interpretativi che erano sorti all'emanazione del codice della crisi.

In primo luogo, il provvedimento distingue nettamente la funzione del *test* da quella della *check-list*, preventiva per il primo, di individuazione dei modi di recupero della continuità aziendale, per il secondo. Di conseguenza scandisce anche una differente tempistica per la loro utilizzazione e un diverso interesse soggettivo da tutelare.

Il *test* intende offrire a tutti gli imprenditori la possibilità di verificare la probabilità di incontrare difficoltà in futuro. Si può, quindi, a ragione, parlare di una funzione preventiva poiché la crisi non risulta essere attuale ma potrebbe svilupparsi in futuro. Sembra, dunque, lecito pensare che il *test* possa essere utilizzato, soprattutto dalla micro-impresa e dalle PMI, come strumento di gestione ordinaria così che l'organo amministrativo possa "proiettare" nel futuro la situazione attuale dell'impresa. I dati di input attengono, infatti, esclusivamente alla situazione economico-patrimoniale risultante da una rendicontazione definitiva recente e alle misure che l'imprenditore ha adottato sino al momento in cui viene svolto il *test*. Sottolineo che non vengono prese in considerazione le eventuali operazioni o strategie deliberate ma non attuate. A ciò si aggiunga che il metodo utilizzato dall'algoritmo consiste in un confronto tra il debito dell'impresa e i flussi realizzati per la sua copertura al momento dell'effettuazione

del *test*[18]. In altri termini, l'algoritmo va a svolgere un'attività che rientra pienamente nei compiti tipici di una funzione amministrativa dell'impresa. Se è corretta questa lettura della disciplina viene da chiedersi se per la micro-impresa non sia più conveniente richiedere al proprio consulente, nella specie probabilmente il commercialista, di svolgere anche questa attività di verifica sulle prospettive future dell'attività, ove lo stesso professionista non vi provveda in autonomia. Insomma, mi sembra che il *test* duplichi un'attività interna all'organizzazione e, quindi, non rappresenti un supporto esclusivo alla prevenzione della crisi. Con ciò non voglio affermare l'inutilità dello strumento che credo, guardando all'effetto positivo, potrebbe contribuire a sollecitare le micro-imprese e le PMI a sviluppare un'abitudine a proiettare la propria attività nel futuro e, dunque, ad abbandonare la logica della gestione "giorno per giorno" per sposare quella della "programmazione". Un cambiamento di mentalità nel modo di gestire l'attività imprenditoriale che potrebbe risolversi in un differente modo di concepire la stessa impresa.

Per quanto attiene alla *check-list*, è chiara nel decreto la sua funzionalità all'accesso alla composizione negoziata. La compilazione, dunque, si pone in una fase in cui c'è consapevolezza della crisi latente da risolvere con uno strumento già individuato, appunto la composizione negoziata. Questo spiega la richiesta di maggiori informazioni da inserire, dati che entrano nel cuore della gestione e che dovrebbero far emergere le criticità così da poter individuare le strategie che possono condurre alla ripresa della piena capacità produttiva[19]. Nel medesimo decreto dirigenziale emerge, tra le righe, la necessità che la scelta delle strategie non possa essere lasciata interamente nelle mani dell'imprenditore coinvolto né possa essere demandata completamente all'algoritmo. Ecco che entra in causa l'esperto, necessariamente terzo neutrale rispetto agli interessi in gioco. Il suo ruolo è quello di supporto professionale a vantaggio dell'imprenditore e, dunque, l'attività che deve svolgere si articola in più *step* che vanno dall'inserimento dei dati e loro eventuale integrazione all'interpretazione dei dati di *output*.

Questa ricostruzione del sistema che emerge da una lettura sistematica del codice della crisi e del decreto dirigenziale, può consentire all'interprete di affermare che mentre il *test* è strumento di aiuto per la gestione d'impresa e la sua disciplina ha, quindi, una valenza generale; la *check-list* è finalizzata alla predisposizione di un programma legato esclusivamente alla composizione

[18] Questa la semplificazione della procedura di calcolo che il decreto dirigenziale indica per le micro imprese. Addirittura il medesimo decreto sottolinea che «*Le imprese diverse dalle imprese minori, che non dispongano delle necessarie competenze, possono fare il medesimo esercizio non in luogo del test di cui al punto 4, ma per avere comunque una indicazione di massima del proprio andamento futuro in assenza di iniziative in discontinuità*». Mi sembra che in tal modo risulti rafforzata la funzione "educativa" del *test*.

[19] Lo stesso decreto direttoriale indica le attività che l'impresa deve porre in essere per una corretta rilevazione della situazione contabile corrente e fornisce le "*istruzioni*" per poter rilevare dalla stessa situazione i sintomi di una crisi latente fornendo anche indicazioni precise sulle possibili strategie da adottare.

negoziata. Per rispondere alla domanda che mi ero posta in precedenza posso dire che solo il *test* può essere sussunto nei principi generali di trasparenza previsti nel diritto dell'impresa. La gratuità, la facoltatività dell'uso dello strumento fa pensare all'intenzione di voler realizzare una diffusione su largo scala dell'algoritmo, quindi, a farlo diventare un "consulente" quotidiano dell'imprenditore. Diverso, invece, il discorso per la *check-list* che deve essere inquadrata nei principi previsti nel codice della crisi, i quali possono richiedere anche una "compressione" delle esigenze di riservatezza delle imprese finalizzata alla risoluzione della crisi. Del resto, l'interconnessione con le banche dati e l'accesso non pubblico in questa fase testimonia l'esistenza di un interesse "collettivo" a definire la crisi condiviso da più soggetti – imprenditore e creditori – che prevale sugli interessi dei singoli.

Con il decreto dirigenziale si è, dunque, conclusa la costruzione del sistema di prevenzione della crisi che interessa anche le micro/PMI. Quanto viene delineato appare un modello teorico, tutto da sperimentare quando viene applicato alla realtà economica nazionale. Intendo dire che l'idea di un supporto tecnologicamente avanzato può essere vincente, ma deve fare i conti con il sistema delle micro/PMI non ancora pronto a recepire le nuove tecnologie. Tra le righe della regolamentazione emerge la preoccupazione che il nostro sistema economico non sia, allo stato attuale, in grado di poter utilizzare al meglio gli algoritmi, né nella gestione dell'attività economica né nella prevenzione della crisi. Restano ancora incertezze interpretative che frenano la funzione "educativa" che vorrebbe assumere questa disciplina. Certamente il decreto dirigenziale ha chiarito molti dubbi interpretativi sulle disposizioni e sui meccanismi di funzionamento delle procedure ma lascia ancora margini di incertezza che frenano quel processo di cambiamento auspicato dal codice della crisi. Su questo ultimo aspetto voglio sottolineare il ruolo importantissimo che possono svolgere in questo mutamento di mentalità le *best practices*[20] e, dunque, quei sistemi di *soft law* che sollecitano adeguamenti comportamentali e che nascono proprio dalla realtà imprenditoriale.

[20] Si pensi da ultimo a UNI/PdR 167 del 2024, "*Definizione di criteri relativi ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle PMI*". Nel documento elaborato da UNI insieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano si trovano tutti i requisiti necessari per realizzare una corretta gestione delle imprese tenendo conto delle dimensioni, della natura, delle scelte e degli obiettivi di *governance*.